



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 152 dell'11 Aprile 2018

## **1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 9 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di:**

**SIG FALBO FABRIZIO all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Mortilla; la Società REAL MORTILLA (matricola 938612), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all'epoca dei fatti.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 4129/58/pfi17-18/CS/sds del 16/11/2017.**

IL DEFERIMENTO

**Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,**

**Letti gli atti del procedimento disciplinare n.58 pf.17/18, avente ad oggetto:**

**“ Mancato tesseramento da parte della Società Real Mortilla di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2016-2017”;**

**Rilevato** che nel corso del procedimento in oggetto è stata espletata ampia attività istruttoria. La documentazione sulla quale è fondata l'attività requirente è quella inviata dalla segreteria della Procura Federale in Atti Esposto e precisamente:

- a. Richiesta tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente del C.R. Calabria del 6.12.2016 e del 3.01.2017;
- b. scheda di censimento della società Real Mortilla relativa alla stagione sportiva 2016-2017;
- c. Verifica su AS 400 Tecnico I squadra Cullice Gianluca;
- d. Copia segnalazioni obbligo di tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente Comitato Regionale Calabria del 26.01.17 prot.8475 trasmessa il 10.2.2017;

**Ritenuto** che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiano emergere i seguenti comportamenti posti in essere da:

**-Sig. Falbo Fabrizio**, Presidente della soc. ASD Real Mortilla all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all'art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra Sig.Cullice Gianluca, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17;

**Ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., della soc. **Real Mortilla**, per le violazioni addebitate al proprio presidente: Sig.Falbo Fabrizio;

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente Signor Falbo Fabrizio ed alla Società Real Mortilla e dagli stessi regolarmente ricevuta;

**Ritenuto**, pertanto, che l'aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra Sig.Cullice Gianluca, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17, ha comportato per il Presidente Sig. Falbo Fabrizio la violazione del disposto degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all'art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D. e per la **Real Mortilla**, la violazione ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta riconducibile a carico del proprio Presidente Sig. Falbo Fabrizio;

**Visto** l'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.38 del N.O.I.F. nonché l'art.44 comma 1 e 3 del Regolamento della L.N.D.;

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Deosdedio Litterio;

#### HA DEFERITO

a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE:

-il Sig. **Falbo Fabrizio**, Presidente della società Real Mortilla, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all'art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig.Cullice Gianluca, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17;

-la soc. **Real Mortilla**, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Falbo Fabrizio.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 gennaio 2018 Il Tribunale Federale Territoriale dato atto che nessuno era comparso in rappresentanza della Procura Federale, rinviava la discussione del su citato procedimento nr.15 alla data del 09 APRILE 2018, ore 15.30, con sospensione dei termini ex art.34 bis C.G.S.

Dava comunicazione al deferito Sig.FALBO Fabrizio, presente in proprio ed in qualità di Presidente della Società REAL MORTILLA, senza ulteriore avviso.

Nella riunione odierna , 09 aprile 2018, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri, il quale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il signor Falvo Fabrizio: mesi sei di inibizione;

-per la Società Real Mortilla: ammenda di € 700,00 e tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2017/2018.

È comparso anche Sig.FALBO Fabrizio, in proprio ed in qualità di Presidente della Società REAL MORTILLA, il quale conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito ovvero applicarsi la sanzione minima.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga :  
al Signor FALBO Fabrizio l'inibizione per mesi SEI (6);  
alla Società REAL MORTILLA l'ammenda di 600,00 (seicento/00).

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 a carico**

**del Sig. MAURIZIO FABIANO tesserato quale Co-Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994 , e della Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079), per rispondere della violazione di cui all'art.4,comma 2, del C.G.S. in relazione all'art.5,comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo copresidente sig. Maurizio Fabiano.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. prot.7220/591 pfi 17-18/CS/sds del 09.02.2018.**

## ORDINANZA

Il Tribunale Federale Territoriale osserva:

preliminarmente l'Avvocato Mario Scavelli, nell'interesse del sig. Maurizio Fabiano e della Società A.S.D. Cotronei, come da procura agli atti, fa presente che la comunicazione di conclusione indagini da parte della Procura Federale a firma del Procuratore Federale Interregionale, datata 12 gennaio 2018, recante l'avviso che in caso di audizione delle parti la data fissata era il 20 gennaio 2018, era stata inviata con posta raccomandata del 25 gennaio 2018 e ricevuta dai deferiti successivamente in data 30 gennaio 2018. Conseguentemente non è stata data la possibilità ai deferiti di essere ascoltati innanzi agli Organi della Procura né inviare memorie sostitutive che secondo lo stesso avviso di conclusioni di indagini, sarebbe stato necessario depositare entro il termine di giorni due dalla data fissata per l'audizione.

Chiede pertanto di essere rimesso nei termini ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa, stante anche la necessità della comunicazione di conclusione indagine.

L'avvocato Scavelli produce a dimostrazione copia del plico recante la data di spedizione del 25 gennaio 2018 previa esibizione al Tribunale dell'originale.

Il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Antonio Quintieri, si rimette alla valutazione del collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che la raccomandata contenente l'avviso di conclusione indagini con l'indicazione della data di audizione per il giorno 20.01.2018 è stata spedita e ricevuta in data successiva al giorno fissato per l'audizione, dispone trasmettere gli atti alla Procura Federale per la rinnovazione dell'atto viziato. Dispone che i termini procedurali siano sospesi (ex art.34 bis C.G.S.).

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi